



I consiglieri del gruppo “Insieme per Sapri”

Vista

l’ordinanza n. 144 del 18/12/2015 concernente la demolizione ad horas del manufatto edilizio pericolante denominato “ex Cementificio” e il relativo ripristino dei luoghi;

le determine R.G. n. 1021 e 1023 con le quali il Responsabile del Settore Lavori Pubblici geom. Domenico Castagliola assumeva l’anticipazione presso la Cassa Depositi e Prestiti sulle risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all’art. 32, comma 12, DL 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 per euro 380.000,00 da restituire entro 60 gg della remissione delle somme da parte della società e comunque non oltre 5 anni al tasso dello 0,1%.

Considerato

che nella richiamata ordinanza n. 144/2015:

- si dispone che in caso di inottemperanza l’Ente avrebbe provveduto direttamente in danno;
- stranamente si stabilisce che la società proprietaria è tenuta a presentare una garanzia fideiussoria a garanzia delle spese anticipate dall’Ente;
- viene evidenziato come più volte la proprietà abbia stravolto il proprio comportamento;
- letta e riletta, la stessa, appare estremamente contraddittoria, poco chiara e imprecisa anche alla luce dell’iter seguito e dagli atti apparsi sull’albo online;

considerato altresì

che dai documenti disponibili per la pubblicità legale prevista dalla Legge per le società di capitale la proprietà non sembra essere nelle condizioni di prestare garanzie reali all’Ente e non ha in carico immobilizzazioni materiali;

che a comprova di ciò l’Ente ha ritenuto di attivare il fondo rotativo destinato alle demolizioni abusive anzitempo sulla scadenza dei termini ordinatori;

chiedono

di essere informati puntualmente circa:

- le debenze per IMU e ICI che la società ha nei confronti del Comune di Sapri;
- le sanzioni elevate alla società per la mancata esecuzione della ordinanza contingibile e urgente n. 39 del 24/05/2012;
- i provvedimenti assunti dagli uffici preposti per l'omessa osservanza dell'ordinanza 39/2012;
- la tipologia di garanzia fideiussoria richiesta dall'Ente che a parere degli scriventi deve essere necessariamente ed esclusivamente di tipo bancario o almeno una garanzia fornita da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D.Lgs. 385/1993 (TULPS), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal MEF e che, a tale scopo, il fideiussore dichiara: a) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.; b) di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.; così come richiesto altresì dall'Agenzia delle Entrate per le fideiussioni in proprio favore;
- il perché dell'attivazione del fondo di rotazione destinato alla demolizione delle opere abusive per un'opera non abusiva e prima della scadenza del termine ordinatorio previsto nell'ordinanza;
- le intenzioni dell'amministrazione comunale relativamente alla destinazione urbanistica dell'area ex cementificio nel redigendo PUC;
- gli impegni pluriennali che in nome e per conto del Comune di Sapri gli amministratori pro-tempore stanno assumendo con una società privata;

propongono

- di rivedere l'iter in corso che allo stato sembra non garantire l'Ente ma creare solo una condizione di vantaggio economico-patrimoniale alla società proprietaria a spese della collettività;
- di richiedere una polizza fideiussoria che garantisca realmente l'Ente;
- di subordinare ogni progettualità sull'area in questione al preventivo e intero rimborso dell'Ente dei costi sostenuti per l'abbattimento e la bonifica.

Alla luce di quanto sopra esposto, i sottoscritti, ritengono si possa valutare realisticamente anche la possibilità di un esproprio dell'area e dichiarano in ogni caso la loro piena disponibilità propositiva alla risoluzione della problematica.

Sapri 11.01.2016

Gruppo Consiliare
Insieme per Sapri